

COMUNE DI VISCHE
PROVINCIA DI TORINO

**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON AUTOBUS**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE CON
AUTOBUS**

Approvato con Delibera C.C. nr. 20 del 28.03.2006

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio con conducente con veicoli superiori a nove posti sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autobus è disciplinato dalle normative vigenti in materia, tra le quali:
 - a) Regio Decreto 18/06/31 n°773 "approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza" e successive modificazioni;
 - b) Regio Decreto 06/05/40 n°635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/06/31 n°773 delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni;
 - c) D.M. del 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - d) art.10 della L.31/05/65 n°575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) D.M.18/04/77 "Caratteristiche costruttive degli autobus", modificato con decreto del Ministro dei trasporti 13/06/85;
 - f) artt.19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n.616;
 - g) Legge Regionale 23.02.1995 n. 24 così come modificata da Legge Regionale 27/97 e Legge Regionale 1/2000;
 - h) Legge 24/11/81 n°689 "Modifiche al sistema penale", Capo I°;
 - i) Legge 15/01/92 n°21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", per analogia e per quanto compatibile;
 - j) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n°104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
 - k) D.Lgs.30/04/92 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
 - l) decreto del Ministro dei Trasporti 20/12/91 n°448, "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio n°562 del 12/11/74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali ed internazionali";
 - m) D.M. Trasporti 15/12/92 n°572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - n) D.P.R.16/12/92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - o) D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 " Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva CEE n.96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"
 - p) L. 11 agosto 2003, n.218 " Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori

effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Per servizi di noleggio di autobus con conducente (in seguito denominato N.C.C. con autobus) si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti, presso la sede del vettore, da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo. Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
2. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 1, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
3. Per sede del vettore si intende la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
4. Per rimessa si intende un locale o un'area destinata allo stazionamento degli autobus.
5. Per contratto di noleggio con conducente con autobus si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a trasporto pubblico di linea, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 6.
6. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono i servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

CAPO II : CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

- 1. L'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).**
2. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla legge 11 agosto 2003, n.218, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5 della stessa legge.
3. Ogni autorizzazione è riferita ad un solo autobus per il servizio di N.C.C. Sull'autorizzazione devono essere indicati la targa, il numero di telaio ed il numero massimo di posti del veicolo.
4. Le autorizzazioni di N.C.C. con autobus sono registrate in uno schedario attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo d'esercizio che la contraddistingue.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. In capo al medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus oltre 9 posti.

Art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Gli autobus immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea di cui al precedente art. 2 comma 6, previo nulla - osta del Dirigente, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Ambiti operativi territoriali

1. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

CAPO III : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di aggiornamento professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n.96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio delle libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto :
 - b/1) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalle persone fisiche da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente o effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
 - b/2) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente o effettiva.
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art .8;
 - d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
 - e) la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come definita all'art.2 comma 4. Le rimesse dovranno essere chiuse ed avere una destinazione d'uso compatibile per il ricovero dei mezzi e per il ricevimento del pubblico nonché essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro e dalle norme urbanistiche.
 - f) L'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio in cui l'impresa ha la propria sede legale.
2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 448/91, sia per il titolare dell'impresa individuale, sia per tutti i soci delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, degli amministratori per ogni altro tipo di società, sia per gli istitori o per i direttori anche di un ramo dell'azienda:
 - a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli art.3 e 4 della legge 20/02/58 n°75;
 - d) aver in corso procedure di fallimento o essere soggetti a procedura fallimentare;
 - e) risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa;
 - f) quando siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli;
 - g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - h) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.
2. Il titolo autorizzatorio decade in seguito al verificarsi, successivamente al rilascio, dei suddetti impedimenti soggettivi sia in capo al titolare dell'impresa individuale, sia in capo a tutti i soci delle società in nome collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di società, agli istitori o ai direttori anche di un ramo dell'azienda.

CAPO IV : MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Presentazione delle domande

1. 1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture devono essere indirizzate al Sindaco su carta bollata .
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contiene obbligatoriamente i seguenti elementi:
 - a) La denominazione dell'impresa richiedente, la sede, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
 - b) Il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di aggiornamento professionale previsti dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n.395 (attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n.98/76/CE/ 01 ottobre 98, modificativa della direttiva n.96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
 - c) Il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con le sovvenzioni pubbliche;
 - d) Numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto del personale che deve in ogni caso rientrare tra le fattispecie previste nell'articolo 6 della legge 218/2003;
 - e) Il possesso del certificato di iscrizione al registro delle imprese istituito presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio in cui l'impresa ha la propria sede legale;
 - f) L'eventuale possesso dell'attestato di idoneità professionale per l'attività svolta all'estero;
 - g) Il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di cui all'art. 116 comma 8, del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), da parte del personale adibito alla guida degli autobus.

Nella domanda il richiedente deve inoltre indicare:

- il possesso dei requisiti di cui all'art.7 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.8 del presente regolamento;
- la disponibilità dell'automezzo che deve essere idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone con handicap, allegando la carta di circolazione;
- la disponibilità dell'autorimessa che deve essere idonea ai sensi della normativa urbanistica, igienico sanitarie e di prevenzione incendi vigente.
- la sede legale o principale organizzazione aziendale dell'impresa che deve essere nel territorio comunale;
- la dichiarazione che l'autobus per cui si richiede l'autorizzazione non sia stato

acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Sindaco o il Dirigente competente provvede al rilascio delle autorizzazioni di N.C.C. con autobus. A tal fine ne dà una formale comunicazione agli interessati, che costituisce nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo,

Art. 11 - Validità dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus

1. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. con autobus possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

CAPO V : MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 12 - Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione
3. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.
4. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati:
 - a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art.7 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.8 del presente regolamento;
 - b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui al successivo art.18
5. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Art. 13 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare le autorizzazioni di N.C.C. con autobus possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
 - b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del

titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, degli aventi diritto a subentrare nell'attività.

- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art.12, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dall'art.9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 14 - Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. (NOTA)
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Sindaco entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica
 - b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L.21/92 del collaboratore;
 - c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso dei requisiti di cui all'art.7 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.8 del presente regolamento.
3. L'Ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione dei collaboratori familiari sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di

familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

NOTA :

l'art. 230 bis "Impresa familiare" del Codice Civile prevede:

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732 C.C.(Diritto di prelazione).

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme."

CAPO VI : OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 15 - Obblighi per i conducenti

1. I conducenti dei veicoli in servizio di N.C.C. con autobus hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso,
 - c) presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali

- verifiche;
- d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - e) depositare all'Ufficio competente, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - f) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
 - g) comunicare, entro 2 giorni dal ricevimento, al Comune eventuali notifiche delle Prefetture e della M.C.T.C. relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;

Art. 16 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
 - b) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
 - c) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
 - d) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 17 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 18 - Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus di cui al presente regolamento devono:
 - a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente (NOTA);
 - c) essere allestiti in modo da assicurare un viaggio confortevole ai passeggeri;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia per passeggero;
 - e) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso devono, inoltre, esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il

- simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R.384/78;
- f) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - g) dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore difforni da quelli propri degli autobus adibiti a servizi di linea e tali da non generare dubbi sulla categoria a cui l'autobus appartiene.

NOTA :

carta di circolazione, assicurazione, controllo dei gas di scarico, ecc.

Art. 19 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus può essere autorizzato, con nulla-osta del Dirigente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.18.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Dirigente ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C..
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 20 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 18.
2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del comune, si provvede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato, che deve risultare congruo. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art.28

CAPO VIII : MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 21 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti

Art. 22 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

Art. 23 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. con autobus devono essere fruibili anche dai soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone all'autobus.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 24 - Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti

CAPO IX : VIGILANZA E SANZIONI**Art. 25 - Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 26 - Sospensione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di N.C.C. con autobus sono sospese:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 85 del Codice della Strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C. La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;
 - b) fino ad un massimo di 6 mesi quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dal Comune, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
 - c) fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, fino ad un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale.
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della forma giuridica stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L.21/92
2. Il Dirigente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il relativo titolo deve essere riconsegnato in deposito al Comune .

NOTA :

il comma 4 dell'art. 85 del Codice della Strada prevede:

" Chiunque adibisce a N.C.C. un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.200.000 a £.800.000 e, se si tratta di autobus da £.500.000 a £.2.000.000. La violazione medesima comporta la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi , secondo le norme del capo I sezione II del titolo VI."

Art. 27 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente, dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento;
 - b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art.8 del presente regolamento;
 - c) per l'estinzione dell'impresa o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.13 del presente regolamento;
 - e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

- f) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.
- 2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione

- 1. Il Dirigente dispone la revoca dell'autorizzazione:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;
 - b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), del comma 1 del precedente art .26 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
- 2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 29 - Sanzioni

- 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689 secondo quanto previsto dalla tabella che costituisce parte integrante del presente regolamento.

TABELLA A

Art. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Violazione	Sanzione
art. 2 - Definizione dei servizi - - Accertata prevalenza di servizio con inizio fuori dal territorio comunale	da € 51,64 a € 309,87
art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea - - espletamento di servizio sussidiario o integrativo di linea senza aver chiesto il nulla-osta del Dirigente e/o senza aver stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale	da € 51,64 a € 309,87
art.6 – Ambiti operativi territoriali inizio del servizio con partenza fuori dal territorio comunale	da € 51,64 a € 309,87
art. 14 - Collaboratore familiare - non aver comunicato al Sindaco entro 15 giorni la costituzione, la modifica o lo scioglimento dell' impresa familiare	da € 25,82 a €154,93
art. 15 - Obblighi dei conducenti - - NON mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorio	da £.€ 77,46 a € 464,81
- NON tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C.	da € 25,82 a € 154,93
- NON presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche	da € 77,46 a € 464,81
- NON avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato	da € 25,82 a € 154,93
- NON depositare all'Ufficio competente, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata	da € 51,64 a € 309,87
- NON comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;	da € 25,82 a € 154,93
- NON comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data della notifica, eventuali notifiche delle Prefetture e del I.M.C.T.C. relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;	da € 51,64 a € 309,87

art. 16 - Divieti per i conducenti -

- fumare o consumare cibo durante la corsa da € 25,82 a € 154,93

- consentire la conduzione del veicolo a persone
non autorizzate da € 77,46 a € 464,81

art. 23 - Trasporto di soggetti portatori di handicap -

- NON prestare servizio o NON assicurare la necessaria
assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone
portatrici di handicap o disabili da € 51,64 a € 309,87

Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non siano
sanzionate, in via generale, da norme di legge, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 12,91 a € 77,46